

OGGETTO: STATUTO COMUNALE - MODIFICA DEL TITOLO 1 - CAPO 2 - ART.4 "PRINCIPI E FINALITA' GENERALI" - COMMA 2 - LETTERA E) E COMMA 3 - LETTERA N)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione consiliare n.211 del 27.11.2009 il Consiglio Comunale, a seguito dell'approvazione del D.L. n.135 del 25.09.2009 volto alla privatizzazione della gestione delle risorse idriche, convertito nella Legge n.166 del 20.11.2009, ha approvato un ordine del giorno con il quale impegnava, tra l'altro, l'Amministrazione Comunale a:

- a confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- a riconoscere, anche nel proprio Statuto Comunale, che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini;

- che successivamente con propria deliberazione n.39 del 23.04.2010 il Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno per la ripubblicizzazione del servizio idrico con il quale impegnava l'Amministrazione Comunale a:

- a ribadire, come già espressamente contenuto nello Statuto Comunale, il principio che l'acqua è un bene comune dell'umanità non mercificabile (Art. 4, Capo 2, Punto e), e che a tutti deve esserne garantito l'accesso e fatto divieto di appropriarsene a titolo di proprietà privata (Art. 4, Capo 3, Punto n);
- a riconoscere esplicitamente e nel più breve tempo possibile anche nel proprio Statuto Comunale che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va quindi attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale;
- omissis

CONSIDERATO:

- che lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.173 del 10.06.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Art.4 comma 2 lettera e) pone tra i principi generali: "il riconoscimento e affermazione del principio che l'acqua è un bene comune dell'umanità che appartiene a tutti gli esseri viventi e non può essere considerato e trattato come una merce, perché la vita degli uomini, delle donne, dei bambini che popolano questo pianeta non è qualcosa che può essere modificato";

- che inoltre il comma 3 lettera n) del richiamato Art.4 stabilisce che il Comune finalizza la sua azione a: “garantire ad ogni essere vivente l'accesso all'acqua nella quantità e qualità necessarie per vivere un'esistenza dignitosa e riconoscere questo come un diritto universale inalienabile e imprescrittibile del singolo e della comunità; a nessuno, individualmente o come gruppo deve essere consentito di appropriarsene a titolo di proprietà privata”;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica del sopra citato comma 2 lettera e) dell'Art.4 “Principi e finalità generali” (Titolo 1 – Capo 2) dello Statuto Comunale come indicato nel dispositivo della presente deliberazione nonché di dover sopprimere la lettera n) del comma 3 del medesimo Art.4;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11 comma 7 lettera b) del Regolamento del Consiglio Comunale, la competenza a proporre ed esaminare le modifiche statutarie rientra nelle funzioni della Conferenza dei Capigruppo;

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla presente modifica statutaria dalla suddetta Conferenza riunitasi in data 30.07.2010;

VISTO altresì il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 27.07.2010;

VISTO lo schema di Statuto proposto per l'adozione al Consiglio Comunale, come riportato nella parte dispositiva del presente atto;

VISTO l'art. 6 comma 4 del Testo Unico n. 267/2000, nonché i commi 5 e 6 dello stesso articolo;

VISTO l'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art.49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.24	
VOTANTI	N.20	
ASTENUTI	N.04	(Agnetti per G.M. - Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)
FAVOREVOLI	N.20	
CONTRARI	N.00	

DELIBERA

1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2) di approvare la modifica al Titolo 1 – Capo 2 – Art.4 lettera e) dello Statuto Comunale riformulando il testo della citata lettera e) come segue:

“e) il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee anche se non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato. Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e la cui gestione possa essere ricondotta ad un Ente di diritto pubblico”;

3) di sopprimere la lettera n) del comma 3 dell'Art.4 sopra richiamato;

4) di dare atto che, anche a seguito delle modifiche come sopra riportate, lo Statuto risulta comunque composto da n. 87 articoli;

5) di dare atto che l'approvazione delle modifiche di cui ai precedenti punti 2) e 3) comporta, ai sensi dell'art. 83 comma 4 dello Statuto, la riproduzione integrale del testo aggiornato che viene pertanto allegato con le evidenziazioni in grassetto delle parti modificate;

6) di dare atto altresì che le modifiche statutarie verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed il relativo atto affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Le modifiche entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione dell'atto di approvazione delle stesse all'albo pretorio del Comune;

7) di assicurare la conoscenza dello Statuto, così come integrato, ai sensi dello stesso, attraverso la divulgazione presso i cittadini e presso gli enti e le persone giuridiche che hanno sede nel territorio del Comune;

8) di dare atto che, ai sensi della Legge n.241/90, la responsabile del procedimento è la Sig.ra Dottori Daniela.



COMUNE DI JESI
PROVINCIA DI ANCONA

STATUTO COMUNALE

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO 1 – CONFIGURAZIONE GIURIDICA

Art. 1
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Jesi è ente locale autonomo.
2. Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale ed economico.
3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
4. Ha autonomia impositiva e finanziaria secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto.

Art. 2
Sede – territorio – stemma – gonfalone

1. La sede del Comune è ubicata nel palazzo civico sito in Piazza Indipendenza n. 1. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. In casi particolari il consiglio e la giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale.
2. Il territorio del Comune di Jesi ha una estensione di Kmq. 107,72 (centosette virgola settantadue) e comprende i seguenti nuclei abitati sparsi: Castelrosino, Mazzangrugno, S. Lucia, Piandelmedico, Tabano, Pantiere di Jesi.
3. Il Comune di Jesi confina con i seguenti Comuni: Chiaravalle, Monte San Vito, Monsano, S. Marcello, Maiolati Spontini, Castelbellino, Monte Roberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo, Cingoli, Filottrano, S. Maria Nuova, Polverigi, Agugliano, Camerata Picena.
4. Il Comune ha il proprio stemma consistente in uno scudo con fondo rosso con leone d'oro rampante a destra coronato con corona a cinque punte.
5. Il Comune ha altresì un proprio gonfalone della forma regolamentare di rosso caricato con leone d'oro rampante a destra coronato con corona a cinque punte e con l'iscrizione centrata in oro: Città di Jesi.

6. L'uso e la riproduzione dello Stemma sono consentiti esclusivamente solo previa autorizzazione del Comune. Lo Stemma costituisce il logo del Comune.

Art. 3 Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'accesso.
3. La pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi può avvenire anche per via telematica, in tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione per la consultazione.
4. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti.
5. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità nel regolamento sull'accesso.

CAPO 2 – PRINCIPI GENERALI

Art. 4 Principi e finalità generali

1. Jesi, città di radicate tradizioni democratiche, di grande operosità, di solidarietà diffusa, di forte consuetudine alla partecipazione; aperta alla presenza e ai rapporti con popoli e culture diverse; centro culturale e scolastico; polo industriale, commerciale e del terziario avanzato; città d'arte con ricche vestigia storico – architettoniche e sede di importanti istituti culturali, rappresenta il punto di riferimento di un vasto territorio lungo la vallata dell'Esino e si propone come uno dei soggetti essenziali in una vasta area urbana nella provincia di Ancona.
2. Il Comune, pertanto, ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche di tutti i cittadini, in una visione di reale parità tra uomo e donna;
 - b) difesa e affermazione dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana, dei valori della democrazia, dell'antifascismo e della resistenza;
 - c) riconoscimento del carattere laico della città, dei suoi sentimenti e tradizioni religiose, dei valori della solidarietà e dell'impegno in campo civile e sociale, anche attraverso forme di volontariato;

d) affermazione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, con l'assieme del suo patrimonio storico e artistico, beni essenziali della comunità;

e) il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee anche se non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà; nonché il principio che in ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato. Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e la cui gestione possa essere ricondotta ad un Ente di diritto pubblico.

3. Il Comune finalizza la sua azione a:

a) dare rilievo istituzionale alla rete della cittadinanza attiva e alle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo la consultazione, l'informazione, l'accesso agli atti, nonché al controllo e alla gestione dei servizi pubblici da parte dei cittadini singoli o associati;

b) operare per superare le discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, attuando "le azioni positive" tese a rimuovere gli ostacoli per la realizzazione delle pari opportunità;

c) valorizzare la persona anziana nella società ed operare per prevenire il distacco dalla famiglia;

d) promuovere la solidarietà della comunità locale favorendo l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio; realizzando politiche ed iniziative di accoglienza e di riconoscimento dei diritti in favore degli stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti e associazioni del volontariato;

e) assicurare la presenza di entrambi i sessi nella composizione della giunta e degli altri organi collegiali comunali e di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;

f) assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;

g) promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale - storico - artistico e delle tradizioni locali e la salvaguardia dell'ambiente, quale obiettivo prioritario e generale della propria azione amministrativa;

h) favorire la valorizzazione e il recupero qualificato del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e centro delle attività economiche - culturali e sociali della città;

i) operare per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza e assistenza sociale, di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio fisico, psichico ed economico al fine del loro superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni del volontariato;

l) coordinare in collaborazione con i Comuni del territorio della Valle dell'Esino e con istituzioni a livello provinciale e regionale;

- l'assetto e l'utilizzo del territorio ed il recupero e la salvaguardia del bacino fluviale dell'Esino;
 - la programmazione e lo sviluppo del commercio, della piccola e media industria, dell'artigianato e del terziario avanzato;
 - la promozione dei prodotti agricoli locali, con particolare attenzione alle colture biologiche, il rilancio del turismo, collegato alla valorizzazione della produzione artigianale e alla promozione dei prodotti agricoli, nonché alla fruizione del patrimonio artistico e culturale della zona;
 - il sostegno all'iniziativa economica, pubblica e privata, ed alle forme di associazionismo e di cooperazione;
- m) partecipare alle iniziative, nell'ambito della Comunità Economica Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia.

Art. 5 Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle funzioni ha come riferimento la popolazione ed il territorio comunale.
2. Il Comune esercita le funzioni proprie precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo i principi dello statuto, fatte salve le funzioni espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.
5. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
6. Le funzioni per i servizi di competenza statale sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.
7. Il Comune esercita, altresì, le funzioni allo stesso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
8. Le funzioni di cui al comma 7. (sette), sono esercitate secondo i rapporti finanziari e le risorse fissate dalla legge. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

CAPO 3 - RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art.6

Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali

1. Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi stabiliti dalla legge e secondo la sua dimensione territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unità di esercizio a livello regionale.
2. Con legge regionale sono dettati i principi della cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.
3. Il Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione. In particolare interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le Province.
4. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Il Comune promuove, con i Comuni dell'area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale.
6. Il Comune adegua la propria normativa a quella della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

CAPO 1 – DECENTRAMENTO TERRITORIALE

Art. 7 Le Circoscrizioni

1. Il territorio del Comune è ripartito in tre circoscrizioni di decentramento.
2. La delimitazione territoriale e la denominazione delle circoscrizioni sono stabiliti dal regolamento sul decentramento. Le modifiche della delimitazione territoriale, del numero delle circoscrizioni sono approvate dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati, su richiesta delle circoscrizioni interessate, o previa loro consultazione.
3. Il Consiglio Circostrizionale è eletto a suffragio diretto contemporaneamente all'elezione del Consiglio Comunale con sistema proporzionale. Il regolamento sul decentramento stabilisce il numero dei componenti del consiglio di circoscrizione, le modalità di elezione degli stessi, nonché la loro durata in carica.
4. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

Art. 8 Organi delle Circoscrizioni

1. Sono organi delle circoscrizioni: il consiglio circostrizionale e il presidente.

Art. 9 Consiglio Circostrizionale

1. Il consiglio circostrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune, ne cura gli interessi, promuovendo iniziative, formulando proposte inerenti la sua competenza, partecipando al funzionamento dei servizi decentrati ed alla gestione dei beni e servizi comunali esistenti nel territorio della circoscrizione.
2. Il consiglio circostrizionale esercita funzioni consultive obbligatorie su tutti gli atti a carattere generale e di programmazione e pianificazione inerenti la popolazione ricompresa nel territorio della circoscrizione; esercita altresì le eventuali funzioni allo stesso delegate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento sul decentramento stabilisce le materie e le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 2. (due).

4. Ogni consiglio circoscrizionale può formulare al consiglio comunale mozioni, interpellanze, interrogazioni, nonché avanzare proposta di atto deliberativo su attività e materie riguardanti la circoscrizione secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento e dal regolamento del consiglio comunale.

5. Spettano ai consiglieri di circoscrizione, in quanto compatibili, le medesime prerogative previste dalla legge e dallo statuto per i consiglieri comunali, limitatamente agli atti di competenza della circoscrizione e secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento.

Art. 10 Presidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni e successivamente con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento.

2. Il presidente rappresenta la circoscrizione nei rapporti con gli organi comunali, convoca e presiede il consiglio di circoscrizione, tutela le prerogative dei consiglieri; esercita le funzioni delegategli dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si avvale di un ufficio di presidenza composto e nominato secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento.

4. L'ufficio di presidenza svolge funzioni di proposta e di attuazione di atti di competenza del consiglio circoscrizionale.

Art. 11 Attribuzioni delle Circoscrizioni

1. Il regolamento sul decentramento determina l'organizzazione, le funzioni, le modalità di assegnazione dei mezzi finanziari e patrimoniali alle circoscrizioni; detta inoltre le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dallo stesso.

2. La partecipazione, nell'ambito delle circoscrizioni, si esplica attraverso le forme e gli organismi previsti nel titolo II (secondo) capo 2 (secondo) dello statuto e attraverso altri organismi previsti dal regolamento sul decentramento, anche liberamente formati dai cittadini, dalle associazioni e da altre organizzazioni presenti sul territorio, per iniziativa degli stessi o su attivazione dei consigli circoscrizionali.

CAPO 2 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 12

Criterio di individuazione

1. Ai sensi dello statuto sono considerati cittadini titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o di utenza dei servizi.
2. I cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono titolari, ai sensi del comma 1. (uno), dei diritti di partecipazione di cui al presente capo.

Art. 13

Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini

1. Il Comune partecipa alla vita democratica della città unitamente agli altri soggetti della comunità locale.
2. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di regole, strutture ed istituti di partecipazione e democrazia diretta che permettano di compiere democraticamente le scelte, consentendo, altresì, di decidere e di governare.
3. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi della amministrazione; di avanzare istanze, proposte e valutazioni; di interloquire pubblicamente con l'amministrazione, di essere consultati e di controllare l'azione amministrativa.
4. In particolare il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione dei cittadini, garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali e circoscrizionali, rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.
5. Il Comune promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità, nonché alla formazione ed attuazione dei programmi e delle scelte dell'amministrazione.
6. Il Comune riconosce come proprio dovere fornire l'informazione sull'attività amministrativa, nelle forme più idonee, a garanzia dello sviluppo democratico della collettività e della partecipazione attiva dei cittadini.

Art. 14
Rapporti con le associazioni

1. Il Comune considera l'articolazione della comunità in associazioni, gruppi spontanei, movimenti e forme di aggregazione sociale e religiosa, come un patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile e che sottendono alle scelte di governo.

2. A tal fine:

a) sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari riguardanti l'associazionismo;

c) prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune; garantisce la consultazione delle libere forme associative accreditate su qualsiasi atto o provvedimento che riguardi il settore di interesse delle stesse. I soggetti di cui sopra possono avanzare proposte riguardanti il loro specifico campo di interesse.

In tal caso è fatto obbligo agli organi deliberanti competenti di esaminarle fornendo risposta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini;

d) mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede o operanti nel territorio comunale, mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità, secondo i criteri e le modalità dell'apposito regolamento sulla concessione dei benefici economici;

e) si avvale di associazioni o di comitati appositamente costituiti per la organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno essere rendicontati.

3. Il Comune riconosce specifici diritti ed agevolazioni alle associazioni del volontariato. I rapporti tra il Comune e il volontariato possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.

4. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti delle libere forme associative e delle associazioni del volontariato che risultino accreditate presso il Comune sulla base di criteri e modalità previsti in leggi ed in regolamenti.

Art. 15
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum civici finalizzati alla partecipazione della società civile alla elaborazione e definizione delle scelte che riguardano gli interessi collettivi.

2. I forum civici possono essere di carattere generale o di settore. Il forum civico generale è convocato dal sindaco almeno due volte l'anno, in occasione dell'esame della proposta di formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Il forum di settore è convocato dal sindaco o dal presidente del consiglio, in riferimento alle competenze degli organi, su atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia.

3. I forum civici possono essere anche circoscrizionali, in tal caso sono convocati dal presidente di circoscrizione.

4. I forum civici a livello comunale sono convocati dal sindaco o dal presidente del consiglio, per iniziativa propria o su richiesta di un consiglio circoscrizionale, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri, di un congruo numero di cittadini, associazioni o comitati. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini definisce il congruo numero.

5. I forum civici a livello circoscrizionale, sono convocati dal presidente di circoscrizione, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri circoscrizionali o di un congruo numero di cittadini, associazioni o comitati. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini definisce il congruo numero.

6. Compongono i forum civici generali, di settore, circoscrizionali tutte le forme di libero associazionismo che chiedano di farne parte. Le riunioni del forum sono pubbliche ed i cittadini hanno diritto di parola.

7. I forum civici generali e di settore sono presieduti dal difensore civico con funzioni di coordinamento, quelli circoscrizionali dal presidente di circoscrizione con identiche funzioni.

8. Dell'ordine del giorno e delle risultanze viene data ampia pubblicizzazione da parte del Comune.

9. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi nel rispetto dei principi della autogestione.

10. Organismi di partecipazione e consultazione, riservati a bambini e adolescenti, possono essere costituiti su istanza degli stessi o su autonoma iniziativa del Comune. Le modalità di formazione e di funzionamento di tali organismi sono disciplinate negli atti istitutivi, tenuto conto del principio dell'autogestione.

11. Altri organismi di partecipazione possono assumere la forma di comitati per la gestione sociale di servizi e di assemblee costituite da utenti per il controllo della rispondenza dei servizi alle esigenze della utenza, secondo quanto previsto dal titolo IV (quarto) capo 2 (secondo) dello statuto.

12. Gli organismi di partecipazione hanno diritto di assumere tutte le informazioni sugli atti, di intervenire nei procedimenti che li interessano, di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

13. Il Comune, nelle forme previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi e dai regolamenti specifici di ogni servizio, assicura l'esame delle proposte da parte degli organi competenti, rendendo pubbliche le relative determinazioni.

Art. 16

Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti o provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e sui quali per legge i soggetti debbono intervenire, assicura, nei modi e nelle forme di cui al titolo IV (quarto) capo 3 (terzo) dello statuto e del regolamento sul procedimento amministrativo, la partecipazione e la consultazione dei cittadini interessati.

2. Il Comune prevede forme di consultazione della popolazione per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell'amministrazione, o prima di prendere le decisioni o successivamente all'attuazione dei provvedimenti.

3. La consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:

- a) assemblee con la popolazione;
- b) forum civici comunali e circoscrizionali;
- c) consulte;
- d) sondaggi;
- e) referendum;
- f) democrazia elettronica.

Le modalità di funzionamento delle forme di partecipazione suddette sono disciplinate dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 17

Petizioni – proposte – istanze

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della giunta o del consiglio comunale, le stesse vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati nei termini previsti dal suddetto regolamento.

3. I cittadini singoli o associati possono presentare proposta di atto deliberativo adeguatamente motivata e sottoscritta indirizzandola all'amministrazione comunale. Il sindaco o il presidente del consiglio, a seconda della competenza, sono tenuti ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta utile degli organi deliberanti. Nel corso della seduta di detti organi i firmatari della proposta di atto deliberativo sono invitati ad illustrarla nei termini e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. L'organo competente nel corso della stessa seduta assume la decisione conseguenziale.

4. Di tutte le istanze - petizioni - proposte presentate e delle decisioni assunte viene data ampia pubblicizzazione a cura dell'ufficio stampa e dell'ufficio relazioni con il pubblico attraverso il bollettino comunale e gli altri spazi e strumenti di informazione del Comune.

5. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai dirigenti o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.

6. I suddetti responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate entro i termini previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

7. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale, copia delle stesse, a cura dell'ufficio protocollo, va inviata al difensore civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Art. 18 Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale è preceduta da una istruttoria pubblica allo scopo di configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire.

2. L'istruttoria pubblica è indetta dal consiglio comunale su iniziativa della giunta, di almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri assegnati, di un consiglio di circoscrizione o da numero 100 (cento) cittadini.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso.

4. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 19

Azione Popolare e delle Associazioni di protezione ambientale

1. I cittadini singoli o associati, purché elettori, possono far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. In seguito all'ordine del giudice con il quale viene integrato il contraddittorio nei confronti del Comune, chi ha promosso l'azione o il ricorso dovrà assumersi l'onere delle spese a cui eventualmente il Comune sia condannato, salvo che quest'ultimo costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi.
3. Le Associazioni di protezione ambientale, individuate dalla legge, possono proporre al giudice ordinario le azioni risarcitorie che spettano al Comune, in caso di danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

Art. 20

Diritto all'informazione e all'accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.
2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all'informazione relativa all'attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome e speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.
3. E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.
4. E' altresì garantito l'accesso ai documenti anche in fase istruttoria.
5. Il regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi disciplina le forme, i modi ed i tempi per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
6. Le limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste da norme giuridiche o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

7. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

8. Il sindaco ha facoltà di differire, secondo i modi e le forme previste, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso, fino alla formulazione della proposta definitiva, l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti, le organizzazioni del volontariato e le associazioni hanno accesso alle strutture e ai servizi del Comune secondo le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e da quello sull'accesso agli atti, documenti e servizi.

10. Le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali sportelli alle imprese, sportelli unici della pubblica amministrazione, sportelli polifunzionali. Gli uffici operano con modalità stabilite da apposito regolamento.

11. L'ufficio relazioni con il pubblico assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo le modalità previste dal regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi. Assume inoltre ogni idonea iniziativa utile a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.

12. Le aziende autonome e speciali, le istituzioni, i consorzi, le società, gli enti dipendenti dal Comune, i gestori di pubblici servizi di competenza comunale hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

CAPO 3 – REFERENDUM - DIFENSORE CIVICO

Art. 21 Referendum

1. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

2. Il referendum ha carattere consultivo e abrogativo, deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali, circoscrizionali.

3. Il referendum riguarda materie di interesse generale, fatta salva la competenza esclusiva del Comune sulle stesse.

4. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque, obbligatorie per il Comune.
5. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
6. La proposta di indizione del referendum è avanzata dal consiglio comunale o per iniziativa popolare.
7. Le proposte avanzate dal consiglio comunale debbono essere approvate con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri assegnati. La proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n. 10 (dieci) elettori e, qualora sia giudicata ammissibile, va sottoscritta da almeno 2.000 (duemila) cittadini aventi diritto al voto referendario.
8. Le proposte di indizione di cui al comma 6. (sei) del presente articolo devono preventivamente essere giudicate ammissibili da un comitato di garanti costituito dal difensore civico comunale, che lo presiede, dal difensore civico provinciale e in subordine da quello regionale, da un esperto designato dal prefetto della provincia di Ancona. Lo stesso dura in carico per la durata della legislatura. Il consiglio comunale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal suo insediamento, prende atto della costituzione del comitato dei garanti.
9. La proposta di referendum deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco. Limitatamente al referendum abrogativo la proposta può essere formulata solo una volta che l'atto sia divenuto esecutivo.
10. Le decisioni del comitato sono vincolanti e delle stesse il consiglio comunale con propria deliberazione prende atto. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco.
11. Il regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina i tempi e le modalità di svolgimento del referendum.
12. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
13. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per entrambe le parti, il comitato di garanti di cui al comma 8. (otto) del presente articolo.

14. Il referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.

15. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consultazione il consiglio comunale proclama l'esito della stessa ed assume gli atti e i provvedimenti consequenziali all'esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio, di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

Art. 22

Istituto del difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a livello comunale. Di tale istituto possono avvalersi i Comuni appartenenti all'ambito territoriale della Vallesina che ne riconoscano la funzione con proprio atto e mediante stipula di apposita convenzione.

2. L'azione del difensore civico si svolge nei confronti del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.

3. Il Comune di Jesi si fa promotore presso gli altri enti pubblici presenti nel territorio affinché il difensore civico possa essere autorizzato ad operare anche al loro interno.

Art. 23

Funzioni del difensore civico

1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico vigila sull'operato degli enti di cui all'Art. 22 (ventidue). Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.

2. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.

3. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.

4. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

5. Il difensore civico presiede, con funzioni di coordinamento dell'assemblea, le riunioni dei forum civici convocati a livello comunale.

6. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici degli enti di cui all'Art. 22 (ventidue).

7. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.

8. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

9. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.

10. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.

11. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

12. Il difensore civico svolge altresì le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 24 Attività del difensore civico

1. Il difensore civico, con cadenza semestrale, redige una relazione dettagliata diretta al consiglio comunale e agli enti che si avvalgono di tale ufficio, nella quale riferisce sull'attività svolta, segnala le disfunzioni e gli abusi riscontrati per sua autonoma iniziativa e quelli su istanza dei cittadini, illustra i risultati conseguiti a seguito del suo intervento. Il difensore civico può presentare all'amministrazione comunale, sulla base delle problematiche affrontate nell'espletamento del suo mandato, proposte atte a semplificare procedimenti amministrativi nonché la fruizione dei servizi.

2. La relazione va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o degli organismi corrispondenti degli altri enti pubblici interessati. Il presidente del consiglio valuta se sussistono motivi per l'espressione di indirizzi da parte del consiglio al sindaco ed alla giunta per la soluzione delle problematiche evidenziate nella relazione.

3. Il difensore civico è tenuto ad inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al sindaco e al presidente del consiglio comunale o agli altri enti pubblici interessati. Lo stesso è tenuto a segnalare al sindaco e al segretario comunale/direttore generale comportamenti omissivi tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine a richieste o comunicazioni di disservizi dallo stesso effettuate.

4. La relazione di cui al comma 1. (uno) e quelle di cui al comma 3. (tre) del presente articolo sono pubbliche, delle stesse viene data ampia pubblicizzazione a mezzo del bollettino comunale e a mezzo della rete civica.

5. Il difensore civico informa, altresì, il forum civico comunale del suo operato in occasione della presentazione del bilancio di previsione.

Art. 25

Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica 3 (tre) anni, non è rinnovabile nell'incarico per il mandato successivo.

2. I poteri inerenti l'ufficio sono comunque prorogati fino all'elezione del successore.

3. Il difensore civico deve risiedere nel Comune da almeno 5 (cinque) anni, è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale, di comprovata integrità, preparazione ed esperienza acquisite per incarichi e/o funzioni svolte in enti pubblici o privati, in associazioni, organizzazioni ed organismi di carattere civile, giuridico e sociale. Lo stesso all'atto della candidatura non deve ricoprire incarichi o funzioni in organizzazioni politiche e sindacali.

4. I cittadini, singoli o associati, avanzano autocandidature o candidature nel rispetto dei requisiti richiesti dallo statuto e dal regolamento sul difensore civico. Una commissione di esperti, nominata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati e a votazione segreta, costituita da 3 (tre) cittadini elettori con comprovata esperienza per incarichi rivestiti o per funzioni svolte in materia di diritti dei cittadini estranei all'ente, riceve tutte le proposte e seleziona tra gli idonei una rosa di 3 (tre) candidati.

5. Il difensore civico viene eletto, sulla base della rosa dei candidati scelta dalla commissione di cui al comma precedente, da una apposita assemblea costituita dai componenti il consiglio comunale e dai presidenti delle circoscrizioni. L'elezione avviene in seduta pubblica e a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) i componenti l'assemblea. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, l'assemblea procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; qualora sia infruttuosa anche quest'ultima votazione, si procede ad un'ulteriore votazione, sempre a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, da tenersi in altra seduta entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi.

6. L'assemblea, di cui al precedente comma, è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale, le sedute della stessa vengono tenute presso l'aula consiliare, il verbale delle sedute è redatto a cura di un funzionario comunale appositamente incaricato dal segretario comunale.

7. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile, prenderà atto dei risultati della votazione con apposito atto deliberativo.

8. Il regolamento per la presentazione delle candidature disciplina le modalità e le forme di pubblicizzazione delle stesse.

9. Il difensore civico può essere revocato dalla carica prima della scadenza del mandato per gravi violazioni di legge o per accertata inadempienza ai doveri del proprio ufficio.

10. La revoca è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri assegnati.

11. Il difensore civico è revocato di diritto dall'incarico qualora si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni che ne comportano la ineleggibilità o incompatibilità.

12. Alla carica di difensore civico non sono nominabili:

a) i cittadini che rivestano cariche elettive di primo o secondo grado a livello circoscrizionale, comunale, sovracomunale;

b) i dipendenti di enti, istituti ed aziende a partecipazione pubblica presenti sul territorio comunale e quanti hanno rapporti di lavoro o consulenza con il Comune od enti ad esso collegati;

c) i membri dei comitati regionali di controllo

d) tutti coloro che per ragioni del loro ufficio rientrano tra i soggetti sottoposti all'intervento istituzionale del difensore civico.

e) chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il Comune in qualità di attore o convenuto.

13. Il difensore civico ha sede presso il Comune e dispone di un proprio ufficio.

14. La giunta determina con specifico provvedimento le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche a disposizione del difensore civico.

15. L'ufficio del difensore civico deve essere accessibile al pubblico, sia da un punto di vista logistico che da quello degli orari.

16. Il difensore civico gode del trattamento indennitario pari alla metà dell'indennità spettante alla carica di assessore comunale. Si applicano allo stesso le disposizioni sui viaggi e missioni previste per gli amministratori comunali.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 1 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26
Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta.

Art. 27
Norme di carattere generale

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune.

2. In tale veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

3. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri.

4. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo statuto.

5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dagli articoli 45 e 59 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 28
I Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio. Hanno diritto, inoltre, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, di ordine del giorno ed emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale. La risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni. Il sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta, in questo caso l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale; qualora sia richiesta risposta orale, l'interrogazione è iscritta, nei termini e con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale, all'ordine del giorno dello stesso nella prima seduta utile. Il diritto di iniziativa, si esercita, altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente del consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo aver acquisito, ove necessario, i pareri prescritti dalla legge.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dal segretario comunale e dai dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti o a cui partecipa, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti posti in essere dal Comune o dallo stesso detenuti in via stabile sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

4. I consiglieri debbono intervenire alle sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

5. Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto. Il consigliere che è impossibilitato ad intervenire alla seduta del consiglio comunale deve darne comunicazione scritta motivata al presidente entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento della seduta. Il presidente del consiglio, dopo la terza assenza consecutiva non giustificata da parte del consigliere, procede d'ufficio a notificare allo stesso contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora decorsi 10 (dieci) giorni dalla notifica il consigliere non presenti nota giustificativa delle assenze, il consiglio ne dichiara la decadenza e procede, nella stessa riunione, alla surrogazione.

6. I consiglieri comunali alla fine e all'inizio del mandato sono tenuti a dichiarare e a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le forme di pubblicità.

7. Ciascun candidato nelle elezioni amministrative per la carica di sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale e ciascuna lista partecipante a dette elezioni deve presentare al momento del deposito della candidatura o della lista al segretario comunale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il tipo e l'ammontare delle spese elettorali che si intende sostenere con le relative fonti di finanziamento; la dichiarazione può essere aggiornata ogni 10 (dieci) giorni. Analoga dichiarazione relativa al rendiconto delle spese, deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dal termine della campagna elettorale. Tali documenti sono pubblicati tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune per una durata di 15 (quindici) giorni. Chiunque ne può prendere visione.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate o inviate in forma scritta e debitamente firmate, al consiglio nella persona del presidente e debbono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

Art. 29

Consigliere straniero aggiunto

1. E' istituita la figura del consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni residenti il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del consiglio comunale con diritto di convocazione alle sedute del consiglio, di informazione preliminare sugli oggetti all'ordine del giorno, con solo diritto di parola.

2. I consiglieri stranieri aggiunti partecipano ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni speciali con le modalità di cui al 1° (primo) comma, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.

3. L'elezione dei consiglieri stranieri aggiunti è disciplinata dal regolamento sulle forme di partecipazione e avviene di norma, in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. La durata in carica è la stessa del consigliere comunale.

4. I consiglieri stranieri aggiunti godono degli stessi diritti del consigliere comunale per quanto attiene all'iniziativa su ogni atto di competenza del consiglio. Hanno analogamente diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e di emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dal segretario comunale e dai dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, tutte le informazioni e copie di atti e documenti utili per l'espletamento del suo incarico. Le modalità di esercizio del diritto di cui sopra sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

5. E' demandata al regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini la determinazione del numero dei consiglieri stranieri aggiunti, nonché le modalità di elezione degli stessi.

Art. 30

Presidenza del consiglio

1. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto nella prima seduta del consiglio, tra i suoi membri, con l'esclusione dell'elettorato passivo del sindaco, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista si procede, con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza semplice e con voto limitato ad un candidato; in caso di parità è eletto il consigliere più anziano per età.

2. Agli adempimenti di cui al precedente comma il consiglio procede in seduta pubblica e a voto segreto.

3. Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede alla elezione di un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

4. I poteri del presidente sono:

- a) la rappresentanza del consiglio;
- b) la predisposizione dell'ordine del giorno che è autonoma per le funzioni proprie dei singoli consiglieri e per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, supplenze degli stessi; mentre è ricettiva dei punti presentati dal sindaco, dalla giunta e dagli altri soggetti previsti dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e da quello sul decentramento;
- c) la direzione dei lavori del consiglio assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
- d) la fissazione della data delle riunioni del consiglio, previa consultazione con l'ufficio di presidenza;
- e) la sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di consiglio;
- f) la proclamazione del risultato delle votazioni;
- g) l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- h) la presidenza della conferenza dei capigruppo e dell'ufficio di presidenza;
- i) l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
- l) l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione delle missioni;
- m) la cura dei rapporti periodici del consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

5. Il presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare; nell'espletamento delle sue funzioni non compete allo stesso alcuna discrezionalità e i suoi provvedimenti debbono essere motivati sulla base dello statuto e del regolamento del consiglio.

6. Il presidente si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.

Art. 31

Mozione di sfiducia - Presidenza del consiglio

1. Il presidente del consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri e votata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata sulla base di violazione di leggi, dello statuto o dei regolamenti.

Art. 32
Ufficio di Presidenza

1. Il presidente convoca e presiede l'ufficio di presidenza del consiglio, organismo consultivo del presidente per la definizione del programma dei lavori del consiglio e per il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari.
2. Dell'ufficio di presidenza del consiglio fanno parte, oltre al presidente ed al vice presidente, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, alle sue riunioni è di norma invitato il sindaco o suo delegato. Si riunisce almeno una volta al mese e si avvale della collaborazione del segretario comunale e del responsabile affari generali.

Art. 33
Funzionamento del consiglio

1. L'attività del consiglio, nel rispetto delle norme statutarie, è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento disciplina le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte, sulla base dei principi di indirizzo fissati dallo statuto.
2. Sono istituite in seno al consiglio comunale commissioni permanenti, per settori organici di materia, con funzioni referenti, consultive e di istruttoria delle pratiche da trattare nelle adunanze. Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.
3. Alle commissioni consiliari può essere deferito dal consiglio, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di studiare ed approfondire questioni specifiche di natura programmatica, nonché di redigere il testo di atti deliberativi anche di natura regolamentare. Gli atti redatti dalla commissione possono essere sottoposti alla votazione del consiglio senza discussione generale, qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole di tutti i componenti della commissione competente, fatte salve le dichiarazioni di voto.
4. Le commissioni consiliari esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti dal Comune o dallo stesso vigilate.
5. Il consiglio comunale può altresì istituire con le modalità previste dal regolamento, commissioni speciali di studio per l'esame di particolari materie o attività, fissandone preventivamente la durata.
6. A maggioranza assoluta dei propri membri il consiglio può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Le commissioni debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del consiglio comunale.

7. La deliberazione che istituisce la commissione di indagine indica l'oggetto, la composizione e il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio. La commissione provvede ad eleggere un proprio presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al consiglio. Il regolamento del consiglio stabilisce le norme per la nomina del presidente e disciplina l'esercizio dei poteri e il funzionamento della commissione.

8. Il consiglio comunale al fine di assicurare l'organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo istituisce una commissione consiliare di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche previste dall'articolo dello statuto relativo all'attività di controllo del consiglio comunale. La composizione della commissione di controllo e di garanzia è stabilita dal consiglio in modo da assicurare con criteri proporzionali la partecipazione spettante alla maggioranza e all'opposizione. La presidenza di detta commissione è attribuita all'opposizione secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.

9. Le commissioni previste da leggi o regolamenti sono disciplinate dalle norme istitutive delle stesse.

10 Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.

11. Il consiglio comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il sindaco. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il sindaco. Il consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare.

12. Per le nomine e le designazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

13. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

14. Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalle legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

15. Il consiglio comunale può riunirsi in seduta congiunta con i consigli di circoscrizione su proposta del sindaco, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, e dei presidenti dei consigli circoscrizionali per dibattere questioni di interesse generale e di competenza del consiglio.

16. Le commissioni consiliari permanenti e l'ufficio di presidenza possono procedere ad audizioni con soggetti pubblici e privati e con gli organismi della partecipazione, anche su richiesta degli stessi, per questioni di particolare rilevanza e di competenza del consiglio. I rispettivi regolamenti del consiglio comunale e della partecipazione ne disciplinano le forme e le modalità.

17. Di ogni seduta del consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

18. Il segretario comunale soprintende alla redazione del verbale di cui è unico responsabile. Il verbale riporta in modo sintetico le posizioni espresse dal consiglio. Nella redazione del verbale il segretario comunale può avvalersi di personale idoneo, utilizzando i mezzi tecnici a disposizione.

Art. 34

Conferenza dei gruppi consiliari

1. La conferenza dei gruppi consiliari è formata dal presidente del consiglio comunale, dal vice presidente del consiglio comunale e dai capigruppo consiliari o loro delegati e dal consigliere straniero aggiunto che vi partecipa con diritto di parola.

2. La conferenza dei gruppi consiliari è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale o da chi ne fa le veci. Essa si riunisce di norma prima di ciascuna seduta del consiglio comunale. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a convocare la conferenza entro 5 (cinque) giorni su richiesta motivata del sindaco o di almeno 4 (quattro) capigruppo consiliari.

3. La conferenza esercita le funzioni attribuitele dal regolamento del consiglio comunale e in particolare concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.

4. Le sedute della conferenza sono valide se sono presenti i capigruppo in rappresentanza di almeno la metà dei componenti il consiglio comunale.

5. Il segretario comunale o suo incaricato e il responsabile degli affari generali o personale assegnato a supporto del consiglio comunale, assistono ai lavori della conferenza.

Art. 35

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

2. Ai gruppi sono assicurati idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi per il loro funzionamento. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi necessari.

Art. 36
Convocazione del consiglio

1. Il consiglio comunale si riunisce di norma almeno 1 (una) volta al mese. Si riunisce inoltre, quando ulteriormente occorra, su convocazione del presidente del consiglio, sentito l'ufficio di presidenza.
2. Il presidente è tenuto ad indire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il presidente del consiglio può concordare con l'ufficio di presidenza il calendario di più sedute consiliari.
4. Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, che fissa il giorno e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione, comprendente l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale, prevedendo che, su richiesta dei destinatari, lo stesso possa avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica.
5. L'adunanza in seconda convocazione deve avvenire in altro giorno da prevedersi nell'avviso in prima convocazione, dandone avviso ai consiglieri assenti nella prima adunanza.

Art. 37
Prima seduta

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti, dal sindaco e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. La seduta è presieduta dal consigliere anziano per la convalida degli eletti e l'elezione del presidente e del vice presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto.
3. Il consiglio comunale, sempre nella prima seduta, prende atto dell'intervenuta nomina del sindaco a suffragio universale diretto, riceve il giuramento dello stesso e la comunicazione dei componenti della giunta dai medesimi nominati. Uno degli assessori assume funzioni vicarie in base alla designazione fatta dal sindaco.

Art. 38
Competenza del consiglio

1. Il consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo amministrativo-politico generale del Comune. Approva lo statuto, adotta gli atti fondamentali. Le sue funzioni non possono essere delegate ad altri organi comunali.

2. Il consiglio comunale esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed in particolare le competenze allo stesso attribuite dall'articolo 42 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

Art. 39

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del consiglio

1. L'attività di indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal consiglio comunale:

- a) con l'adozione dello statuto e dei regolamenti;
- b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal sindaco;
- c) con l'adozione al fine della predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale di un documento di indirizzi che contenga un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'ente, tenuto conto delle entrate e delle spese, e degli investimenti e che determini su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi;
- d) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- e) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- f) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del sindaco degli orari delle attività;
- g) con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;
- h) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività o funzioni esercitate dal Comune;
- l) con la valutazione dell'esito di referendum e la determinazione degli indirizzi di attuazione;
- m) con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del consiglio delle funzioni di indirizzo;
- n) con il dibattito e decisione su petizioni, interrogazioni e proposte di atto deliberativo presentate dai consigli circoscrizionali e/o per iniziativa popolare.

Art. 40

Attività di controllo del consiglio comunale

1. Entro 4 (quattro) mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, elabora ed invia al presidente del consiglio il documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.

2. Entro 1 (un) mese dal ricevimento del documento, di cui al precedente comma, il presidente del consiglio promuove sullo stesso la partecipazione e la valutazione del consiglio comunale che esprime proposte, contributi ed osservazioni. La risultanza di detto esame è trasmessa al sindaco per apportare le eventuali richieste di modifiche ed integrazioni. Entro lo stesso termine il documento, con le eventuali modifiche apportate, è approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con votazione palese.

3. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori; in particolare con l'approvazione della relazione previsionale programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene, almeno, con cadenza annuale, nei termini fissati dal regolamento del consiglio, per iniziativa del presidente e per il tramite della commissione consiliare di controllo e garanzia. La commissione redige una relazione in ordine allo stato di avanzamento dell'azione e dei progetti compresi nelle linee programmatiche. Copia della relazione è inviata dal presidente del consiglio al sindaco e per suo tramite alla giunta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza consiliare nella quale la commissione riferisce al consiglio.

5. Il consiglio, su proposta della commissione di controllo e garanzia, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire. L'adeguamento del programma può essere effettuato anche su proposta del sindaco, sentita la giunta, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sullo stesso espresse dal consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti. L'adeguamento del programma è in entrambi i casi approvato dal consiglio con le modalità di cui al comma 2. (due) del presente articolo.

6. Le ulteriori funzioni di controllo esplicitate dal consiglio sono:

- a. il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma annuale dei lavori pubblici;
- b. la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- c. l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata, nonché, l'esame della relazione relativa al controllo strategico;
- d. l'esame della relazione annuale ed, eventualmente di quelle periodiche, del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti;
- e. la valutazione delle relazioni periodicamente presentate dai rappresentanti del Comune nominati in istituzioni, consorzi, aziende e società dipendenti dal Comune, o da esso controllati o partecipati.

7. L'attività di controllo è funzione che compete al consiglio comunale ed a tutti i consiglieri.

CAPO 2 - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 41

Norme di carattere generale

1. La giunta è organo di governo del Comune. La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio, ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio.

Art. 42

Elezione del Sindaco e nomina del Vice Sindaco e degli Assessori

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al consiglio, dopo il giuramento.

Art. 43

Composizione della Giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso tra un minimo di 4 (quattro) ed un massimo di 10 (dieci), assicurando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125.

2. Gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.

3. La carica di assessore comunale è incompatibile con quella di consigliere. In caso di nomina, il consigliere decade dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

5. E' fatto divieto agli assessori di ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

6. Il sindaco e ciascun assessore alla fine e all'inizio del mandato sono tenuti a dichiarare e a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le forme di pubblicità.

7. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate al sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del sindaco.

8. Alla sostituzione degli assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 44

Mozione di sfiducia - dimissioni – impedimento – rimozione – decadenza – sospensione o decesso del Sindaco

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati senza computare il sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione al protocollo generale del Comune. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si ha la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario. Qualora si verifichi taluna delle altre cause di cui all'articolo 53, commi 1 e 2 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

4. Il vice sindaco è tenuto a svolgere l'ordinaria amministrazione al solo fine di assicurare il regolare funzionamento della giunta comunale per gli atti riguardanti l'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio comunale.

Art. 45

Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci.

2. Le sedute della giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della giunta stessa.

3. Alle sedute della giunta partecipa il segretario comunale ed in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario. I verbali delle deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario comunale o da chi ne fa le veci.

4. La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi ne fa le veci.

5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco, degli assessori e dei dipendenti a cui sono state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

6. Gli assessori coadiuvano il sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare la giunta collabora con il sindaco per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione. Gli assessori elaborano ed aggiornano annualmente un programma delle attività del settore a cui sovrintendono. In detto programma vanno determinati gli indirizzi di azione e i risultati da raggiungere. Il programma è predisposto con il contributo del responsabile del servizio di competenza, è approvato dalla giunta e costituisce il termine di riferimento per la stesura degli obiettivi sulla cui attuazione l'assessore vigila e risponde personalmente al sindaco e alla giunta.

7. Il sindaco e la giunta comunale riferiscono annualmente al consiglio sulla propria attività.

8. La giunta invia periodicamente all'ufficio di presidenza del consiglio il proprio programma generale dei lavori.

Art. 46 Competenza della Giunta

1. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000 nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, del sindaco e degli organi di decentramento.

2. La giunta opera attraverso atti di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essa spetta in particolare:

- a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) la predisposizione di schemi di atti e regolamenti di competenza del consiglio previsti dalla legge e dallo statuto;
- c) l'approvazione di progetti preliminari e definitivi relativi a singole opere pubbliche previste nei relativi programmi;
- d) l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio comunale;

- e) la determinazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, fatti salvi i compiti attribuiti agli organi burocratici dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- f) la determinazione di tariffe, canoni, aliquote ed analoghi oneri a carico di terzi;
- g) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e gli altri atti correlati;
- h) la definizione, in base alla proposta del direttore generale, ove nominato, o, in caso contrario, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi, del piano esecutivo di gestione;
- i) la determinazione in aumento o in diminuzione delle indennità del sindaco e degli assessori;
- l) l'attribuzione delle risorse umane attraverso il piano triennale di assunzioni;
- m) gli atti di controllo dell'azione gestionale da compiere con gli ausili degli organismi di controllo previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- n) l'attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.

CAPO 3 – IL SINDACO

Art. 47

Competenza del Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale.
2. Il sindaco rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o sub delegate al Comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. Il sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione.
4. Il sindaco convoca e presiede la giunta, dirige e coordina i lavori della stessa garantendone la collegialità dell'azione e mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

5. Il sindaco, nel rispetto della legge e dello statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli assessori, al segretario generale ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione. Spetta al sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

a) nominare il segretario comunale ed eventualmente il direttore generale, i responsabili dei servizi e delle altre tipologie direzionali previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) risolvere, avvalendosi del direttore generale, eventuali conflitti di competenza, attivi e passivi, nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;

c) promuovere iniziative ed impartire direttive atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, società o altri enti pubblici o privati appartenenti al Comune o a cui lo stesso partecipa, svolgano la loro attività secondo gli indirizzi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla giunta;

d) promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune, nonché delle Istituzioni, Aziende, Società o altri Enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dal Comune;

e) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per tale incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al consiglio;

f) assumere l'iniziativa, concludere e sottoscrivere accordi di programma, ferma restando la sua facoltà di delegare assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle singole sedute;

g) promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;

h) sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessorati per sottoporli all'esame della giunta;

i) provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

l) convocare forum dei cittadini a livello comunale;

m) convocare i comizi per i referendum comunali.

6. Il sindaco esercita altresì quale autorità locale le funzioni attribuitegli da specifiche disposizioni di legge. In particolare:

-in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti;

-coordina e riorganizza, in base agli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In caso di emergenza connessa con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando per circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici.

8. Al sindaco è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

9. Gli atti del sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la denominazione di decreti.

Art. 48 Linee programmatiche

1. Il sindaco, sentita la giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo. Entro 4 (quattro) mesi dalla prima seduta del consiglio invia detto documento al presidente del consiglio, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato nei termini e con le modalità di cui all'Art. 40 (quaranta) del presente statuto.

2. Il sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni espresse dal consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie inviando il documento di adeguamento al presidente del consiglio per l'approvazione da parte del consiglio stesso nei modi e nei termini di cui al documento iniziale.

Art. 49 Vice Sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di contestuale assenza o di impedimento temporaneo del sindaco e del vice sindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l'ordine di elencazione nel documento di comunicazione al consiglio della composizione della giunta.

Art. 50 Deleghe

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti.

3. L'atto di delega in forma scritta obbligatoria indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

4. La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

5. La delega può essere revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, in qualunque momento.

6. I provvedimenti di delega e di revoca sono comunicati al consiglio.

Art. 51 Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della gestione.

Art. 52 Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge i componenti degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 (uno) comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale e al vice segretario.

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 1 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 53

Principi generali dell'organizzazione

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.

3. Per il perseguimento di tale finalità si adoperano con distinti ruoli e distinte sfere di azione, nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 54

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli enti locali.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla giunta in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'ordinamento e dal presente statuto ed ai criteri espressi dal consiglio comunale.

3. L'organizzazione di cui al comma 1. (uno) si uniforma al principio per il quale gli organi di governo definiscono, anche con atti di indirizzo, gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità e flessibilità in relazione alle esigenze dell'ente e in funzione del programma di governo. Nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione può prevedere la mobilità negli incarichi sia a livello dirigenziale e di direzione, sia in tutte le posizioni di lavoro in cui è più elevato il grado di discrezionalità dei dipendenti, ciò al fine di assicurare una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa a garanzia dei cittadini.

5. Il regolamento definisce criteri e caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando per ciascuno di essi le responsabilità attribuite e i risultati attesi.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle attribuzioni gestionali proprie dei responsabili delle strutture di massima dimensione e delle altre eventuali tipologie attivate, ne specifica le modalità attuativo-esecutive, anche distinguendole in relazione alla complessità delle rispettive attività di produzione diretta e di supporto. Determina le modalità attraverso cui i responsabili gestiscono le risorse reali e personali loro attribuite, nonché quelle occorrenti a sopperire eventuali carenze nell'organico o altre situazioni legate alla temporanea assenza di personale e quelle relative all'eventuale trasferimento di personale tra le strutture di massima dimensione, le altre eventuali tipologie organizzative attivate e nell'ambito delle unità e degli uffici dalle stesse ricomprese.

7. Il regolamento disciplina l'oggetto, le modalità di convocazione, partecipazione e pubblicità della conferenza di direzione, la cui composizione è demandata allo stesso.

8. Il regolamento, nel rispetto della legge, detta inoltre norme in merito alle attività a cui sarà assegnato il dipendente in possesso di qualifica dirigenziale al quale, per qualsiasi ragione, non siano state assegnate o siano state revocate le funzioni di direzione.

Art. 55

Direzione dell'organizzazione

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per la durata del mandato del sindaco. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'ente, sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità a quanto previsto dalla legge.

2. Il direttore generale risponde del proprio operato direttamente al sindaco, da cui riceve direttive e indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

3. Il direttore generale è responsabile e risponde dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente e del raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi posti dall'amministrazione e contenuti negli strumenti di programmazione.

4. Nel caso in cui il direttore generale non sia nominato, il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può attribuire le relative funzioni al segretario comunale, per l'intero periodo del mandato amministrativo. In questo caso, si applicano al segretario comunale tutte le statuizioni previste nel presente articolo.

Art. 56
Funzioni di direzione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Il sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato con provvedimento motivato con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica.

Art. 57
Dirigenti - Funzioni e responsabilità

1. Compete ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, il presente statuto e i regolamenti espressamente non hanno riservato agli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale così come determinate dagli articoli 97 e 108 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e dal presente statuto.
4. Sono attribuiti ai dirigenti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli indicati dal 3° comma dell'articolo 107 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e da altre norme in materia di direzione e organizzazione della pubblica amministrazione, nonché quelli agli stessi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
5. I dirigenti, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro e, salva restando la loro personale responsabilità in vigilando, possono delegare ai responsabili delle unità organizzative che fanno parte della propria struttura l'esercizio di funzione e l'emanazione di singoli provvedimenti, anche ad efficacia esterna, nonché l'esecuzione di attività ad efficacia interna, in conformità ai criteri e alle modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. In presenza di motivate esigenze di organizzazione della struttura operativa ed in relazione alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi anche a funzionari di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale con le modalità e nei termini previsti dallo stesso regolamento.

Art. 58
Rappresentanza legale dell'ente

1. La rappresentanza legale del Comune di Jesi, anche in giudizio, spetta al Sindaco che decide con proprio decreto. Il Regolamento di organizzazione stabilisce compiutamente agli adempimenti inerenti l'istruttoria del contenzioso.

Art. 59
Funzioni di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono l'istituzione di servizi e strumenti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo strategico e di controllo interno di gestione previsti dalla legge, nonché per la valutazione della struttura dirigenziale.

2. L'attività di controllo strategico è finalizzata a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico. Essa consiste nell'analisi preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le funzioni affidate dalle norme, gli obiettivi programmatici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nell'identificazione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

3. L'attività di controllo di gestione è finalizzata a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Le modalità per l'effettuazione di detto controllo sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile.

4. I risultati relativi alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico ed al controllo di gestione sono portati a conoscenza, con le modalità previste dai regolamenti, degli organi di vertice dell'amministrazione e degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Art. 60
Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dagli articoli 98 e 102 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento dell'ente.

3. Il segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

4. Il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.

5. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il sindaco ha nominato il direttore generale al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette.

6. In presenza della figura del direttore generale, le analitiche attribuzioni del segretario e del direttore sono disciplinate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Art. 61 Vice Segretario

1. E' istituita la figura del vice segretario con funzioni vicarie del segretario in caso di vacanza o di sua assenza o impedimento.

2. Il vice segretario collabora con il segretario comunale e lo coadiuva nelle proprie funzioni, anche attraverso l'espletamento di competenze dallo stesso delegategli.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità per la nomina del vice segretario.

CAPO 2 – SERVIZI PUBBLICI

Art. 62 Modalità di gestione

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall'articolo 113 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 o dalle altre norme vigenti in materia.

2. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. Il consiglio comunale approva unitamente alla relazione previsionale e programmatica corredata al bilancio preventivo il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare le caratteristiche e le dimensioni dei servizi, la forma di gestione scelta, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità da perseguire, il piano finanziario di intervento e di gestione.

4. Il Comune, in applicazione dei principi di decentramento e sussidiarietà previsti dalla legge, attua e favorisce, sulla base delle norme regionali, l'organizzazione a livello sovracomunale dei servizi per ambiti territoriali ottimali. Lo stesso favorisce e promuove l'organizzazione di servizi autonomamente gestiti dalla società civile attraverso le sue diverse componenti: cittadini, famiglie e formazioni sociali.

5. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, negli atti o nei regolamenti istitutivi vanno previsti i criteri di rapporto e le forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, al fine di assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 63

Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.

2. La carta dei servizi individua, rende pubblica e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

3. Il consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

Art. 64

Partecipazione e controllo del cittadino utente

1. E' garantita, nelle forme e con i mezzi più idonei a ciascun cittadino utente l'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.

2. E' garantito al singolo cittadino utente l'accesso ai servizi. Le forme e le modalità dell'accesso sono le stesse previste per gli enti, le associazioni, le organizzazioni del volontariato dall'Art. 20 (venti) del presente statuto, dal regolamento sul diritto di accesso agli atti, ai documenti ed ai servizi, e dalle carte dei servizi previste dall'Art. 63 (sessantatre) del presente statuto.

3. Il Comune riconosce e consulta, nelle forme previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e dai regolamenti per materia, i comitati e le organizzazioni dei cittadini utenti autonomamente costituiti con funzioni di controllo e proposta sulla gestione dei servizi.

Art. 65
Partecipazione a società per azioni

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici. Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche. Le modalità di partecipazione a società miste con quota non maggioritaria del Comune è regolata dalle norme vigenti in materia.
2. La partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è informata alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo da quella di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
3. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune, sono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
4. La indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse tra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio. I candidati alla carica sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi del consiglio comunale scelti al di fuori di esso tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale ed una comprovata competenza tecnico - amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.
5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma e a tenere un costante rapporto informativo con il sindaco ed il consiglio comunale. A tal fine trasmettono al sindaco una relazione semestrale da iscriversi all'ordine del giorno del consiglio comunale nella sua prima seduta utile.

Art. 66
Azienda speciale

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
2. L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 67
Organi dell'azienda

1. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
2. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, è determinato dallo statuto dell'azienda. Gli stessi sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del consiglio comunale, tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale e una comprovata competenza tecnico-amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.
3. La selezione delle candidature avviene sulla base di un avviso pubblico che deve indicare le caratteristiche dell'incarico da assegnare e le professionalità richieste. Le modalità per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono determinate dalla delibera consiliare che approva l'avviso pubblico.
4. I candidati alla carica di presidente e di consigliere di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
5. Il presidente e il consiglio di amministrazione dell'azienda sono nominati per un periodo corrispondente al mandato del sindaco e restano in carica sino alla nomina dei successori.
6. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione dell'azienda possono essere revocati su proposta motivata del sindaco. La revoca può avvenire solo per gravi irregolarità nella gestione o per esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal consiglio comunale o per documentata inefficienza, ovvero per pregiudizio degli interessi del Comune o dell'azienda stessa.

7. Alla sostituzione dei singoli membri del consiglio di amministrazione, o dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco con le modalità di cui ai commi 2. (due) e 3. (tre) del presente articolo.

8. I nominati hanno l'obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il sindaco ed il consiglio comunale. A tal fine è fatto obbligo agli stessi di trasmettere al sindaco una relazione semestrale da iscriversi all'ordine del giorno del consiglio comunale nella prima seduta utile. Il sindaco è tenuto ad inviare copia dei provvedimenti di nomina ai capigruppo entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

9. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal consiglio di amministrazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto dell'azienda.

Art. 68 Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione di uno o più servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. La delibera del consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati. Essa specifica l'ambito di attività della istituzione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla istituzione medesima.

3. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, che determina, conformemente a quanto previsto dallo statuto, le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e tutto quanto riguarda l'istituzione medesima.

4. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento di contabilità del Comune. I revisori dei conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 69 Organi dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto da un massimo di 5 (cinque) membri compreso il presidente. La nomina del presidente e del consiglio di amministrazione è effettuata dal sindaco sulla base degli indirizzi del consiglio comunale. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del consiglio comunale tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale scelti sulla base di una selezione da effettuarsi secondo le modalità di cui all'Art. 67 (sessantasette) comma 3. (tre).

3. Il presidente e il consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente al mandato del sindaco e restano in carica fino alla nomina dei successori. Possono essere revocati anticipatamente con le stesse modalità di cui all'Art. 67 (sessantasette) commi 6. (sei) e 7. (sette).

4. Il direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione e gestione della stessa. E' nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal regolamento dell'Istituzione.

CAPO 3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 70

Procedimento amministrativo

1. Il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e non espressamente vietati dalle leggi per il perseguimento dei propri fini.
2. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati a norma della legge 07.08.1990, n. 241 e nel rispetto delle disposizioni legislative di settore.
3. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Per i procedimenti amministrativi che coinvolgono vari interessi pubblici o che necessitano di intese o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 07.08.1990 n.241.
4. Per ogni procedimento, il regolamento determina l'unità organizzativa e il soggetto responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le determinazioni regolamentari sono rese pubbliche nelle forme più idonee.
5. E' garantita, attraverso misure organizzative idonee, l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a norma della legge.

Art. 71

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurata la partecipazione dei soggetti direttamente interessati o portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale a norma della legge 07.08.1990, n. 241 e secondo le modalità ed i termini previsti da apposito regolamento.
2. Ove sussistono oggettive e concrete ragioni di urgenza è facoltà dell'amministrazione adottare provvedimenti cautelari, anche prima di porre in essere quanto previsto nel comma 1. (uno).

Art. 72
Giusto procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguano obbligatoriamente ad un'istanza o che sono iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso. Il termine per la conclusione di ogni procedimento è determinato dal regolamento, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione a norma dell'articolo 3 della legge 07.08.1990, n. 241. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. In ogni atto notificato al destinatario è indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

CAPO 1 – AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 73
Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 74
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il termine previsto dalla legge e/o dal regolamento di contabilità il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

Art. 75
Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO 2 – REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 76 Revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da 3 (tre) membri.
2. I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell'articolo 234, comma 2 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Durano in carica 3 (tre) anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.
4. Partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio e della giunta. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel conto consuntivo.
5. Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il collegio dei revisori svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia.
6. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

Art. 77 Dimostrazione dei risultati di gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il rendiconto, la giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporti ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il conto consuntivo è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
3. Il segretario ed il ragioniere accompagnano la proposta del conto consuntivo alla giunta municipale con una relazione congiunta contenente valutazioni operative sulla gestione, proposte e suggerimenti per il miglioramento della stessa.

Art. 78
Controllo economico interno della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dagli articoli 147, 196 e 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità. Il controllo di gestione è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo così come individuati dalla giunta e si articola sulla base di quanto previsto dall'articolo 197 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e dalle altre leggi in materia.

4. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definiscono, ognuno per quanto di competenza, le modalità e le strutture demandate all'effettuazione della funzione del controllo di gestione in conformità con le leggi che lo disciplinano.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 79

Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni della A.S.L. n.5 ed in particolare con i Comuni contermini, con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

CAPO 2 - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 80

Convenzioni e consorzi

1. Le forme associative, di cui agli articoli 30 e 31 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente statuto.

2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Possono altresì essere delegati ad enti sovracomunali od a comuni contermini l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Art. 81
Unione tra Comuni

1. Il Comune di Jesi, in ragione del suo ruolo di riferimento e bacino di utenza di interessi e servizi socio-economico-culturali di un territorio che ricomprende Comuni della media Vallesina ed in particolare Comuni contermini, e, quale soggetto di coordinamento in materia sanitaria, in quanto sede della conferenza dei Sindaci dell'azienda sanitaria n.5, si fa promotore, unitamente ad altri Comuni ricompresi nel territorio della A.S.L. n.5, con particolare riguardo ai Comuni contigui, di iniziative atte a costituire l'Unione tra uno o più Comuni al fine di esercitare congiuntamente alcune funzioni di competenza di ciascun ente.

2. La costituzione dell'Unione, da realizzarsi negli ambiti e nei termini previsti dalla legge, è finalizzata a creare una rete permanente di cooperazione tra i Comuni aderenti, in grado di realizzare sia economie di azione che di scala, nonché l'integrazione dell'azione politica per quanto attiene, in particolare, alle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ed alla gestione di servizi a rete, quali lo smaltimento dei rifiuti, i servizi informatici e informativi, i servizi ambientali, i servizi alla persona.

Art. 82
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il sindaco, sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove ed interviene nell'accordo.

2. Il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e sottoscrive l'atto che formalizza il consenso unanime delle amministrazioni partecipanti.

3. Per le modalità, i contenuti e le procedure inerenti gli accordi di programma si rinvia alle disposizioni dell'articolo 34 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

TITOLO VII
ATTIVITA' NORMATIVA E NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO 1 – STATUTO

Art. 83
Statuto e modifiche statutarie

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto è liberamente formato ed adeguato dal consiglio comunale con la partecipazione della società civile organizzata nella comunità locale.
3. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con le maggioranze e le procedure previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale, così come le modifiche allo stesso.
4. L'approvazione di qualsiasi modificazione dello statuto comporta la riproduzione integrale del testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino, l'immediata percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportuna annotazione con quello originario.

CAPO 2 – REGOLAMENTI

Art. 84
Potestà regolamentari

1. Nel rispetto della legge e del presente statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Gli schemi di regolamento relativi a disposizioni di interesse della collettività, prima della loro adozione, sono sottoposti alla consultazione dei soggetti interessati nelle forme più idonee.
4. Le disposizioni dei regolamenti debbono essere coordinate tra loro e con il presente statuto al fine di realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.

5. Per le violazioni a disposizioni contenute nei regolamenti comunali ed in ordinanze sindacali si applicano le sanzioni amministrative la cui entità è stabilita all'interno degli stessi regolamenti. I regolamenti riportano inoltre il limite minimo e massimo della sanzione, le modalità per la sua graduazione, applicazione e riscossione.

Art. 85
Regolamenti vigenti

1. Tutti i regolamenti comunali sono adeguati alle disposizioni del presente statuto entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore, sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste che risultino compatibili con la legge e con il presente statuto.

CAPO 3 – APPLICAZIONE

Art. 86
Entrata in vigore dello statuto

1. Con l'entrata in vigore dello statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria presente presso il Comune.

2. Del presente statuto è assicurata la conoscenza attraverso la divulgazione presso i cittadini che risiedono nel Comune e presso gli enti e le persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 87
Norme transitorie

1. La norma statutaria di cui all'Art. 7 (sette) comma 1. (uno) del presente statuto relativa al numero delle circoscrizioni, entra in vigore alla scadenza del consiglio comunale in carica. Fino a tale data il numero delle circoscrizioni è quello fissato dal regolamento sul decentramento in vigore.

2. La norma statutaria di cui all'Art. 21 (ventuno) comma 8. (otto) del presente statuto relativa alla nomina e costituzione del comitato dei garanti per l'ammissibilità delle proposte di indizione del referendum, entra in vigore alla scadenza del consiglio comunale in carica. Fino a tale data continua ad esercitare tali funzioni il comitato dei garanti in carica.

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO 1 – CONFIGURAZIONE GIURIDICA

- Art. 1 – Autonomia Statutaria
- Art. 2 – Sede – territorio – stemma – gonfalone
- Art. 3 – Albo Pretorio

CAPO 2 – PRINCIPI GENERALI

- Art. 4 – Principi e finalità generali
- Art. 5 – Funzioni

CAPO 3 – RAPPORTI ISTITUZIONALI

- Art. 6 – Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

CAPO 1 – DECENTRAMENTO TERRITORIALE

- Art. 7 – Le Circoscrizioni
- Art. 8 – Organi delle Circoscrizioni
- Art. 9 – Consiglio Circoscrizionale
- Art.10 – Presidente
- Art.11 – Attribuzioni delle Circoscrizioni

CAPO 2 – PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art.12 – Criterio di individuazione
- Art.13 – Valorizzazione delle libere forme di organizzazione dei cittadini
- Art.14 – Rapporti con le associazioni
- Art.15 – Organismi di partecipazione
- Art.16 – Forme di consultazione della popolazione
- Art.17 – Petizioni – proposte – istanze
- Art.18 – Istruttoria pubblica
- Art.19 – Azione Popolare e delle Associazioni di protezione ambientale
- Art.20 – Diritto all'informazione e all'accesso

CAPO 3 – REFERENDUM – DIFENSORE CIVICO

- Art.21 – Referendum
- Art.22 – Istituto del difensore civico
- Art.23 – Funzioni del difensore civico
- Art.24 – Attività del difensore civico
- Art.25 – Nomina del difensore civico

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 1 – IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.26 – Organi
- Art.27 – Norme di carattere generale
- Art.28 – I Consiglieri
- Art.29 – Consigliere straniero aggiunto
- Art.30 – Presidenza del consiglio
- Art.31 – Mozione di sfiducia – Presidenza del consiglio
- Art.32 – Ufficio di Presidenza
- Art.33 – Funzionamento del consiglio
- Art.34 – Conferenza dei gruppi consiliari
- Art.35 – Gruppi consiliari
- Art.36 – Convocazione del consiglio
- Art.37 – Prima seduta
- Art.38 – Competenza del consiglio
- Art.39 – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del consiglio
- Art.40 – Attività di controllo del consiglio comunale

CAPO 2 – LA GIUNTA COMUNALE

- Art.41 – Norme di carattere generale
- Art.42 – Elezione del Sindaco e nomina del Vice Sindaco e degli Assessori
- Art.43 – Composizione della Giunta
- Art.44 – Mozione di sfiducia – dimissioni – impedimento – rimozione – decadenza – sospensione o decesso del Sindaco
- Art.45 – Funzionamento della Giunta
- Art.46 – Competenza della Giunta

CAPO 3 – IL SINDACO

- Art.47 – Competenza del Sindaco
- Art.48 – Linee programmatiche
- Art.49 – Vice Sindaco
- Art.50 – Deleghe
- Art.51 – Responsabilità
- Art.52 – Obbligo di astensione

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 1 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art.53 – Principi generali dell'organizzazione
- Art.54 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art.55 – Direzione dell'organizzazione
- Art.56 – Funzioni di direzione
- Art.57 – Dirigenti – Funzioni e responsabilità
- Art.58 – Rappresentanza legale dell'ente
- Art.59 – Funzioni di indirizzo e di controllo
- Art.60 – Segretario comunale
- Art.61 – Vice Segretario

CAPO 2 – SERVIZI PUBBLICI

- Art.62 – Modalità di gestione
- Art.63 – Carta dei servizi pubblici
- Art.64 – Partecipazione e controllo del cittadino utente
- Art.65 – Partecipazione a società per azioni
- Art.66 – Azienda speciale
- Art.67 – Organi dell'azienda
- Art.68 – Istituzione
- Art.69 – Organi dell'Istituzione

CAPO 3 – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Art.70 – Procedimento amministrativo
- Art.71 – Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art.72 – Giusto procedimento

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO CONTABILE

CAPO 1 – AUTONOMIA FINANZIARIA

- Art.73 – Finanza locale
- Art.74 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.75 – Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

CAPO 2 – REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

- Art.76 – Revisori dei conti
- Art.77 – Dimostrazione dei risultati di gestione
- Art.78 – Controllo economico interno della gestione

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

Art.79 – Collaborazione fra Enti

CAPO 2 – FORME DI COLLABORAZIONE

Art.80 – Convenzioni e consorzi

Art.81 – Unione tra Comuni

Art.82 – Accordi di programma

TITOLO VII
ATTIVITA' NORMATIVA E NORME FINALI TRANSITORIE

CAPO 1 – STATUTO

Art.83 – Statuto e modifiche statutarie

CAPO 2 – REGOLAMENTI

Art.84 – Potestà regolamentari

Art.85 – Regolamenti vigenti

CAPO 3 – APPLICAZIONE

Art.86 – Entrata in vigore dello statuto

Art.87 – Norme transitorie

ATTO DI C.C. N. 250/91 AD OGGETTO:

"Statuto comunale di Jesi. Approvazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 8/6/90 n. 142".

ATTO DI C.C. N.484/91 AD OGGETTO:

"Delibera consiglio comunale n. 250 del 13/6/1991 ad oggetto: "statuto comunale di Jesi. Approvazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 8/6/90 n. 142". Risposta e chiarimenti - Modifica".

ATTO DI C.C. N. 159/95 AD OGGETTO:

"Statuto comunale di Jesi - Modifiche ed adeguamento ai sensi dell'art. 33 della legge 81/93 e successive modifiche - Approvazione".

ATTO DI C.C. N. 234/95 AD OGGETTO:

"Delibera consiglio comunale n. 159 del 12/5/1995 ad oggetto: "statuto comunale - Modifiche e adeguamento ai sensi dell'art. 33 della legge 81/93 e successive modifiche - Approvazione".

ATTO DI C.C. N. 286/95 AD OGGETTO:

"Delibera consiglio comunale n. 159 del 12/5/1995 ad oggetto: "statuto comunale - Modifiche e adeguamento ai sensi dell'art. 33 della legge 81/93 e successive modifiche - Approvazione - Modifica ed integrazione".

ATTO DI C.C. N. 58/96 AD OGGETTO:

"Statuto comunale - Modifiche - Approvazione"

ATTO DI C.C. N. 75/96 AD OGGETTO:

"Statuto comunale - Modifiche - Approvazione"

ATTO DI C.C. N. 84/96 AD OGGETTO:

"Statuto comunale - Modifiche - Approvazione"

ATTO DI C.C. N. 173/2000 AD OGGETTO:

"Statuto comunale adeguato alla legge 265/99"

ATTO DI C.C. N. 211/2000 AD OGGETTO:

"Delibera di consiglio comunale n.173 del 10.06.2000 ad oggetto: "Statuto comunale adeguato alla legge 265/99" Modifica a seguito richiesta chiarimenti CO.RE.CO."

ATTO DI C.C. N.82/2001 AD OGGETTO:

"Adeguamento dello statuto comunale al Testo Unico n.267 del 18.08.2000

ATTO DI C.C. N.42/2002 AD OGGETTO:

"Modifica al Titolo II Capo 1° art.7 dello Statuto Comunale"

ATTO DI C.C. N.110/2004 AD OGGETTO:

"Modifica al Titolo I Capo 2 Art.4 dello Statuto Comunale"

Delibera di C.C. n.107 del 30.07.2010

ATTO DI C.C. N.153/2005 AD OGGETTO:

“Statuto comunale. Modifica dell’articolo 7 – Titolo II – Capo 1 – Per il riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri non comunitari ed apolidi per la elezione dei consigli di circoscrizione, al pari dei cittadini italiani residenti” (Annullamento straordinario con D.P.R. 18.07.2006)

ATTO DI C.C. N.173/2006 AD OGGETTO:

“Statuto comunale – Modifica dell’art.58 – Titolo IV – Capo I -ad oggetto: “Rappresentanza legale dell’ente”

ATTO DI C.C. N.107/2010 AD OGGETTO:

“Statuto comunale – Modifica del Titolo 1 – Capo 2 – Art.4 “Principi e finalità generali” - Comma 2 – Lettera e) e Comma 3 – Lettera n)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.107 DEL 30.07.2010

Deliberazione avente per oggetto:

STATUTO COMUNALE - MODIFICA DEL TITOLO 1 - CAPO 2 - ART.4 "PRINCIPI E FINALITA' GENERALI" - COMMA 2 - LETTERA E) E COMMA 3 - LETTERA N)

UFFICIO PROPONENTE: U.O.C. AFFARI ISTITUZIONALI

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) Daniela Dottori

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dott.ssa Mancini Laura, nella sua qualità di Dirigente Servizio Segreteria Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione fermo restando il rispetto della vigente normativa statale e comunitaria in materia

Jesi, lì 15.07.2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Mancini Laura

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto _____/_____

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, lì _____/_____

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

_____/_____

Delibera di C.C. n.107 del 30.07.2010